

# COMUNE DI FERRARA

(Provincia di Ferrara)



## **REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DI DISCIPLINA DELLA RATEAZIONE E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI**

(approvato con Delibera C.C. n. 14 del 24/02/2025 \_\_\_\_\_)

## **INDICE**

### **TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI**

Articolo 1: Ambito e scopo del regolamento

Articolo 2: Chiarezza, trasparenza ed efficacia temporale dei regolamenti tributari

Articolo 3: Pubblicità degli atti

Articolo 4: Servizio informazioni

Articolo 5: Entrate Tributarie comunali

Articolo 6: Aliquote e tariffe

Articolo 7: Interessi

Articolo 8: Principio di proporzionalità nel procedimento tributario

### **TITOLO II: ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

#### **Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE**

Articolo 9: Forma di gestione

Articolo 10: Il funzionario responsabile del tributo

#### **Capo 2°- DENUNCE, CONTROLLI E ACCERTAMENTO**

Articolo 11: Dichiarazione tributaria

Articolo 12: Attività di controllo

Articolo 13: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali

Articolo 14: Rapporti con il contribuente , conoscenza degli atti e semplificazione

Articolo 15: Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali

Articolo 16: Principio del contraddittorio

Articolo 17: Chiarezza e motivazione degli atti

Articolo 18: Annullabilità degli atti

Articolo 19: Nullità degli atti

Articolo 20: Divieto di bis in idem nel procedimento tributario

Articolo 21: Divieto di divulgazione dei dati del contribuente

#### **Capo 3° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

Articolo 22: Contenzioso

Articolo 23: Esercizio del potere di autotutela obbligatoria

Articolo 24: Esercizio del potere di autotutela facoltativa

Articolo 25: Disciplina del diritto di interpello

### **TITOLO III: RISCOSSIONE E RIMBORSI**

Articolo 26: Riscossione

Articolo 27: Sospensione e dilazione de versamento delle entrate comunali.

Articolo 28: Rateazione - dilazione ordinaria

Articolo 29: Deroghe - dilazioni straordinarie

Articolo 30: Rimborsi

Articolo 31: Limiti per riscossioni e rimborsi

Articolo 32: Ripetibilità delle spese di notifica

### **TITOLO IV – SANZIONI , TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE E RAVVEDIMENTO.**

#### **Capo 1°- SANZIONI**

Articolo 33: Applicazione ed irrogazione delle sanzioni

#### **Capo 2°- TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE**

Articolo 34: Principi e cause di non punibilità

#### **CAPO 3°- RAVVEDIMENTO**

Articolo 35 :Applicazione del Ravvedimento

Articolo 36: Cause ostative del ravvedimento

Articolo 37: Modalità di applicazione del ravvedimento operoso per violazioni commesse fino al 31/08/2024

Articolo 38: Modalità di applicazione del ravvedimento operoso per violazioni commesse dal 01/09/2024

Articolo 39: Incentivo all’adempimento spontaneo tardivo

### **TITOLO V: COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI E ACCOLLO**

#### **Capo 1°- COMPENSAZIONE**

Articolo 40: Oggetto della compensazione

Articolo 41: Compensazione verticale

Articolo 42: Compensazione orizzontale

Articolo 43: Funzionario responsabile

#### **CAPO 2°- ACCOLLO**

Articolo 44: Accollo

#### **TITOLO VI: RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI**

Articolo 45: Oggetto

Articolo 46: Recupero bonario

Articolo 47: Accertamento esecutivo tributario

Articolo 48: Accertamento esecutivo patrimoniale

Articolo 49: Riscossione coattiva

Articolo 50: Interessi moratori e oneri di riscossione

Articolo 51: Rateizzazione – Dilazione ordinaria

Articolo 52: Deroghe - Dilazioni Straordinarie

Articolo 53: Discarico per crediti inesigibili

Articolo 54: Ingiunzioni di pagamento

#### **TITOLO VII: NORME FINALI E TRANSITORIE**

Articolo 55: Norme finali e transitorie

# REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE, DI DISCIPLINA DELLA RATEAZIONE E DELLA RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI

## TITOLO I: DISPOSIZIONI GENERALI

### Articolo 1: Ambito e scopo del Regolamento

1. Il Regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'articolo 52 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446, dall'articolo 50 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, ed adeguato ai principi contenuti nella L. 212/2000, disciplina le varie attività che il contribuente ed il Comune impositore sono tenuti a compiere ai fini dell'applicazione dei tributi di competenza del Comune, con particolare riguardo alle attività di accertamento, di riscossione e di gestione dei tributi medesimi, al sistema sanzionatorio, al contenzioso ed ai rimborsi.

2. Le norme del Regolamento sono finalizzate a garantire il principio del contraddittorio, l'accesso alla documentazione amministrativa tributaria, la tutela dell'affidamento e della buona fede, il divieto del bis in idem, il principio di proporzionalità, l'autotutela e il buon andamento dell'attività dell'ente quale soggetto attivo del tributo, in osservanza altresì dei principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza, nonché a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con il contribuente, nel rispetto di esigenze di semplificazione degli adempimenti.

3. Le disposizioni del presente regolamento:

- a) prevalgono sulle disposizioni contenute nei regolamenti tributari vigenti che siano in contrasto;
- b) si applicano all'ente, nel caso di gestione diretta del tributo, o al concessionario, nel caso di affidamento a soggetto iscritto nell'albo dei concessionari di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446.

4. Per quanto attiene alla individuazione ed alla definizione delle fattispecie imponibili e dei soggetti passivi, nonché alla determinazione dell'aliquota o tariffa massima dei singoli tributi, si applicano le relative disposizioni legislative.

5. Per quanto non disciplinato dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti.

6. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

### Articolo 2: Chiarezza, trasparenza ed efficacia temporale dei regolamenti tributari

1. I regolamenti comunali che contengono disposizioni tributarie devono menzionarne l'oggetto nel titolo; la rubrica delle partizioni interne e dei singoli articoli deve menzionare l'oggetto delle disposizioni ivi contenute.

2. I regolamenti comunali che non hanno un oggetto tributario non possono contenere disposizioni di carattere tributario, fatte salve quelle strettamente inerenti all'oggetto del regolamento medesimo.

3. I richiami di altre disposizioni contenuti nei regolamenti comunali in materia tributaria si fanno indicando anche il contenuto sintetico della disposizione alla quale si intende fare rinvio.

4. Le disposizioni modificative di regolamenti tributari debbono essere introdotte riportando il testo conseguentemente modificato.

5. I regolamenti tributari che recano la disciplina del presupposto tributario e dei soggetti passivi si applicano esclusivamente ai casi e ai tempi in essi considerati.

6. I regolamenti tributari e le delibere di approvazione delle aliquote e delle tariffe non hanno effetto retroattivo e per i tributi dovuti, determinati o liquidati periodicamente, le modifiche introdotte si applicano solo a partire dal periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni che le prevedono, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27, comma 8, legge 28 dicembre 2001, n. 448<sup>1</sup> e dall'articolo 1, comma 169, legge 27 dicembre 2006, n. 296, oltre che da altre specifiche disposizioni normative<sup>2</sup>.

7. Le norme regolamentari in materia tributaria non possono introdurre obblighi a carico dei contribuenti la cui scadenza sia fissata anteriormente al sessantesimo giorno dalla data della loro entrata in

---

<sup>1</sup> La norma dispone che il termine per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. La disposizione, inoltre, precisa che i regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

<sup>2</sup> Altra disposizione specifica è quella relativa all'imposta di soggiorno e al contributo di sbarco, per i quali l'art. 13, comma 15-quater, dl 201/2011, dispone che le delibere regolamentari e tariffarie hanno effetto dal primo giorno del secondo mese successivo a quello della loro pubblicazione sul portale del federalismo fiscale. **COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE** documento firmato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 27/02/2025 da Scotti Vladislao. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

vigore o dell'adozione dei provvedimenti di attuazione in esse espressamente previsti.

8. I termini di prescrizione e di decadenza dell'attività impositiva non possono essere prorogati con atti normativi comunali, ma solo in base a specifiche disposizioni normative.

### **Articolo 3: Pubblicità degli atti**

1. Il Comune assicura adeguate forme di pubblicità dei provvedimenti in materia tributaria, ed in generale sulle entrate.

### **Articolo 4: Servizio informazioni**

1. Il servizio informazioni ai cittadini in materia di tributi locali ,al fine di consentire la completa e agevole conoscenza delle disposizioni legislative e amministrative vigenti in materia tributaria, è assicurato nel rispetto delle seguenti modalità:

- apertura di sportelli ai cittadini;
- attivazione dello Sportello Telematico Polifunzionale;
- sito istituzionale dell'ente dedicato alle entrate tributarie;
- ufficio relazioni con il pubblico (URP);
- sito del Dipartimento delle Finanze sez. Fiscalità Locale;
- comunicati stampa sui quotidiani e sulle emittenti radiotelevisive di interesse locale.

2. Le informazioni ai contribuenti riguardano sia gli obblighi tributari che eventuali regimi agevolativi comunque denominati. E' sempre possibile consultare sul sito istituzionale dell'ente i regolamenti aggiornati, le deliberazioni tariffarie in materia di tributi locali e le fonti normative e/o le circolari/risoluzioni di riferimento.

3. Le informazioni ai contribuenti sono assicurate nel rispetto della riservatezza dei dati personali e patrimoniali. Per l'esame di fattispecie di particolari complessità, i contribuenti possono richiedere appuntamenti riservati che verranno fissati in relazione alle disponibilità dell'ufficio competente.

4. Sono fatte salve, comunque, le disposizioni in materia di interpellato.

### **Articolo 5: Entrate tributarie comunali**

1. Costituiscono entrate tributarie comunali, disciplinate dal presente Regolamento, le entrate derivanti da imposte e tasse, diritti e addizionali aventi comunque natura tributaria, istituite ed applicate dal Comune in base alla legislazione vigente.

### **Articolo 6: Aliquote e tariffe**

1. L'organo competente determina le aliquote, le tariffe e/o detrazioni, nonché la misura degli interessi delle entrate tributarie nel rispetto dei limiti stabiliti dalla legge.

2. La deliberazione concernente la determinazione delle aliquote e tariffe e/o detrazioni, e/o della misura degli interessi, deve essere adottata entro lo stesso termine previsto o comunque stabilito per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, fatto salvo altro e diverso termine fissato dalla legge.

3. Le delibere afferenti le aliquote e/o tariffe devono essere pubblicate nei modi e nei termini previsti da disposizioni normative proprie di ogni singolo tributo.

### **Articolo 7: Interessi**

1. Nel rispetto della potestà riconosciuta dalla legge in materia, gli interessi per i tributi locali da applicare ai fini dell'attività di accertamento e/o di rimborso sono fissati in misura pari al tasso di interesse legale.

2. Gli interessi vanno calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili e/o dalla data dell'eseguito versamento.

3. Gli atti di riscossione che costituiscono il primo atto con il quale è comunicata una pretesa per tributi, interessi, sanzioni o accessori, indicano, per gli interessi, la tipologia, la norma tributaria di riferimento, il criterio di determinazione, l'imposta in relazione alla quale sono stati calcolati, la data di decorrenza ed i tassi applicati in ragione del lasso di tempo preso in considerazione per la relativa quantificazione.

### **Articolo 8: Principio di proporzionalità nel procedimento tributario**

1. Il procedimento tributario bilancia la protezione dell'interesse comunale alla percezione del tributo con la tutela dei diritti fondamentali del contribuente, nel rispetto del principio di proporzionalità.

2. In conformità al principio di proporzionalità, l'azione amministrativa deve essere necessaria per

Copia cartacea di originale digitale  
documento firmato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 27/02/2025 da Scotti Vladislao  
Riproduzione cartacea ai sensi del D. Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

l'attuazione del tributo, non impone un onere eccessivo eccedente rispetto ai fini perseguiti e non limitare i diritti dei contribuenti oltre quanto strettamente necessario al raggiungimento del proprio obiettivo.

3. Il principio di proporzionalità di cui ai commi 1 e 2 si applica anche alle misure di contrasto dell'elusione e dell'evasione fiscale e alle sanzioni tributarie, ed in particolare modo con riferimento ai criteri di cui all'articolo 7, decreto legislativo 18 dicembre 1997, n. 472.

## **TITOLO II - ACCERTAMENTO DELLE ENTRATE TRIBUTARIE**

### **Capo 1° - GESTIONE DELLE ENTRATE**

#### **Articolo 9: Forme di Gestione**

1. La scelta della forma di gestione deve essere improntata a criteri di economicità, efficienza, efficacia e funzionalità.

2. La gestione se non svolta direttamente, può essere, anche, disgiuntamente nelle singole fasi di: liquidazione e/o accertamento, e/o riscossione, affidata, mediante delibera consiliare, ai soggetti indicati dall'art. 52 comma 5 lett.b) del D.Lgs. 446/97. L'affidamento non deve comportare oneri aggiuntivi per il contribuente.

3. La gestione delle entrate viene eseguita nelle forme e nei modi dettagliatamente indicati nei singoli regolamenti tributarî, disciplinanti ogni singola entrata.

4. La responsabilità gestionale è propria del funzionario responsabile designato dall'ente, per la gestione di ogni singola entrata, che se affidata all'esterno, ricade sul soggetto terzo affidatario del servizio. In tale caso, il funzionario responsabile vigila sulla corretta e diligente osservanza da parte del soggetto esterno, affidatario del servizio, della convenzione che regola il rapporto di affidamento.

#### **Articolo 10: Il funzionario responsabile del tributo**

1. Con propria deliberazione la Giunta comunale, per ogni tributo di competenza, designa un funzionario responsabile al quale conferisce i poteri e le funzioni per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale del tributo medesimo, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative ai singoli tributi. Se consentita dalla struttura organica comunale, la scelta del funzionario da designare deve rispettare le indicazioni ministeriali fornite in materia.

2. In particolare, il funzionario designato responsabile del tributo:

a) cura tutte le operazioni utili all'acquisizione dell'entrata tributaria, comprese le attività di controllo, verifica, accertamento e riscossione e di applicazione delle sanzioni;

b) dispone i rimborsi;

c) nel caso in cui alcune fasi di attuazione della gestione del tributo vengano affidate a terzi, verifica e controlla periodicamente l'attività svolta dall'affidatario, con particolare riguardo al rispetto dei tempi e delle modalità stabiliti nel capitolato d'appalto;

d) esercita i poteri di autotutela, così come disciplinato dai successivi articoli 23 e 24;

e) appone il visto di esecutività sui ruoli;

f) compie ogni altra attività comunque prevista dalla legge e dai regolamenti relativamente alla gestione del tributo.

3. La sottoscrizione delle richieste, di avvisi di accertamento e di ogni altro atto gestionale o impositivo che impegna il Comune verso l'esterno è apposta dal Funzionario designato per la gestione del Tributo.

4. In accordo con il funzionario responsabile, la Giunta anche di volta in volta, designa il soggetto che sostituisce il funzionario medesimo in caso di sua assenza o impedimento.

5. In ogni caso, il parere di regolarità tecnica sulle proposte di deliberazioni concernenti le entrate tributarie è espresso dal responsabile del servizio o settore cui appartiene l'ufficio tributario.

6. In assenza di deliberazione della Giunta comunale la carica di funzionario responsabile sarà ricoperta dal Dirigente responsabile del Servizio.

### **Capo 2° - DENUNCE, CONTROLLI E ACCERTAMENTO**

#### **Articolo 11: Dichiarazione tributaria**

1. Il soggetto passivo del tributo o chi ne ha la rappresentanza legale o negoziale, se non diversamente disposto, deve presentare la dichiarazione relativa al tributo medesimo entro i termini e nelle modalità stabiliti dalla legge o dal regolamento.  
documentato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 27/02/2025 da Scotti Vladislao.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

2. In caso di presentazione di dichiarazione priva della sottoscrizione, il funzionario responsabile invita il soggetto interessato a provvedere alla sottoscrizione entro 30 ( trenta ) giorni dal ricevimento dell'invito.

Il mancato adempimento nel termine predetto rende inesistente la dichiarazione a tutti gli effetti, anche sanzionatori. Se il contribuente si ravvede nei modi e termini indicati al CAPO III del presente regolamento, le sanzioni sono ridotte nella misura nello stesso indicata.

3. Il potere di regolarizzare con la sottoscrizione la dichiarazione di soggetto diverso dalla persona fisica spetta al rappresentante legale o negoziale o, in mancanza, a chi ne ha l'amministrazione anche di fatto, in carica al momento della regolarizzazione.

#### **Articolo 12: Attività di controllo**

1. L'ufficio comunale provvede al controllo dei versamenti, delle dichiarazioni e, in genere, di tutti gli adempimenti che competono al contribuente per legge o regolamento.

2. Nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla L. 241/90 con esclusione delle disposizioni di cui agli artt. da 7 a 13, e fatte salve le disposizioni dello statuto del contribuente disciplinanti il principio del contraddittorio così come recepite nel presente regolamento.

3. Per una migliore operatività degli uffici tributi e per incentivarne l'attività la G.C. può attribuire compensi speciali al personale addetto all'ufficio medesimo. Le modalità per la costituzione e la ripartizione del relativo fondo incentivante sono disciplinate da apposito regolamento.

#### **Articolo 13: Interrelazioni tra servizi ed uffici comunali**

4. 1. Gli uffici comunali sono tenuti a fornire, nel rispetto dei tempi e dei modi prestabiliti, copie di atti, informazioni e dati richiesti dall'ufficio tributario nell'esercizio dell'attività di accertamento. Dell'eventuale persistente mancato adempimento il funzionario responsabile informa l'organo competente il quale adotta i necessari provvedimenti amministrativi e, all'occorrenza, disciplinari.

2. In particolare, i soggetti, privati e pubblici che gestiscono i servizi comunali, gli uffici incaricati del procedimento di rilascio di autorizzazioni o concessioni edilizie, di certificati di abitabilità o agibilità, di autorizzazioni per l'occupazione di aree pubbliche o per l'installazione di mezzi pubblicitari e, comunque, di ogni atto che possa avere rilevanza ai fini fiscali, sono tenuti a darne comunicazione sistematica all'ufficio tributario, con modalità da concordare.

#### **Articolo 14: Rapporti con il contribuente , conoscenza degli atti e semplificazione**

1. Nell'esercizio dell'attività tributaria il Comune collabora con il contribuente ed assicura:

a) che possa ottemperare agli obblighi tributari con il minor numero di adempimenti e nelle forme meno costose e più agevoli , al fine di facilitarlo a rispettare correttamente gli adempimenti di legge;

b) l'effettiva conoscenza degli atti a lui destinati. A tal fine, provvede a comunicarli nel luogo di effettivo domicilio, quale desumibile dalle informazioni in possesso della stessa amministrazione o di altre amministrazioni pubbliche indicate dal contribuente, ovvero nel luogo ove il contribuente ha eletto domicilio speciale ai fini dello specifico procedimento cui si riferiscono gli atti da comunicare. Gli atti sono in ogni caso comunicati con modalità idonee a garantire che il loro contenuto non sia conosciuto da soggetti diversi dal destinatario. Restano ferme le disposizioni in materia di notifica degli atti tributari.

2. Se non diversamente disposto non può essere richiesta al contribuente la presentazione di documentazione già in possesso degli uffici dell'ente o di altre amministrazioni pubbliche .

3. Possono essere attuate modalità semplificate di comunicazione, come l'utilizzo di messaggistica di testo indirizzata all'utenza telefonica mobile del destinatario, della posta elettronica, anche non certificata, o dell'applicazione 'IO'.

#### **Articolo 15: Diritti e garanzie del contribuente sottoposto a verifiche fiscali**

1. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, ai sensi dell'art. 1, comma 693, L. 147/2013, il Funzionario Responsabile del tributo può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.

2. Tutti gli accessi, ispezioni e verifiche fiscali nei locali destinati all'esercizio di attività commerciali, industriali, agricole, artistiche o professionali sono effettuati sulla base di esigenze effettive di indagine e controllo sul luogo. Essi si svolgono, salvo casi eccezionali e urgenti adeguatamente documentati, durante l'orario ordinario di esercizio delle attività. Modalità talpa da aggregare e 7/2/2016. Le verifiche possono svolgersi anche in modalità telematica, in base alle modalità stabilite dal presente regolamento. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

3. Quando viene iniziata la verifica, il contribuente ha diritto di essere informato delle ragioni che l'abbiano giustificata e dell'oggetto che la riguarda, della facoltà di farsi assistere da un professionista abilitato alla difesa dinanzi agli organi di giustizia tributaria, nonché dei diritti e degli obblighi che vanno riconosciuti al contribuente in occasione delle verifiche.
4. Delle osservazioni e dei rilievi del contribuente e del professionista, che eventualmente lo assista, deve darsi atto nel processo verbale delle operazioni di verifica.
5. Di norma la permanenza degli operatori dell'ente è limitata ad una sola giornata, salvo nei casi di particolare complessità per i quali comunque la permanenza non può superare i sette giorni lavorativi.

#### **Articolo 16: Principio del contraddittorio**

1. Salvo quanto previsto dal comma 2, tutti gli atti autonomamente impugnabili dinanzi agli organi della giurisdizione tributaria sono preceduti, a pena di annullabilità, da un contraddittorio informato ed effettivo ai sensi del presente articolo.

2. Non sussiste il diritto al contraddittorio ai sensi del presente articolo per gli atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati, di pronta liquidazione e di controllo formale delle dichiarazioni, nonché per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione.

3. Ai fini del comma 2 si considerano atti automatizzati, sostanzialmente automatizzati e di pronta liquidazione, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, i seguenti atti:

- a) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali, e relative sanzioni, allorché la determinazione del tributo dipende dalla dichiarazione presentata dal contribuente o da dati nella disponibilità ente, quali, a titolo esemplificativo, i dati catastali, le informazioni relative alla soggettività passiva, le informazioni reperibili dall'anagrafe tributaria – Punto Fisco;
- b) atti di accertamento per omesso, insufficiente o tardivo versamento dei tributi comunali conseguenti ad avvisi bonari di pagamento già comunicati, anche per posta ordinaria, al contribuente;
- c) il rigetto, anche parziale, delle richieste di rateazione;
- d) i provvedimenti di decadenza dal beneficio della rateazione ;
- e) il rifiuto espresso o tacito della restituzione di tributi, sanzioni pecuniarie ed interessi o altri accessori non dovuti;
- f) gli atti di cui all'articolo 50, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, nonché ogni atto relativo alle procedure di riscossione coattiva conseguenti ad atti già notificati al contribuente;
- g) il rigetto delle istanze di autotutela obbligatoria o facoltativa;
- h) ogni altro atto, ancorché non previsto nei punti precedenti, la cui determinazione del tributo derivi da dati nella disponibilità dell'ente e comunque risulti in modo certo e preciso e non via presuntiva.

4. Ai fini del comma 2 si considerano atti di controllo formale, e quindi esclusi dall'obbligo del contraddittorio, ogni atto emesso dall'ente che scaturisca dal controllo formale dei dati contenuti nelle dichiarazioni presentate dai contribuenti.

5. Per gli atti di cui ai commi 2, 3 e 4 rimane ferma la possibilità per l'ente di attivare un contraddittorio facoltativo, fermo restando che in questo caso la mancata attivazione non determina l'annullabilità del provvedimento e non si producono gli effetti di cui al successivo comma 9.

6. Non sussiste il diritto al contraddittorio per i casi motivati di fondato pericolo per la riscossione che dovrà essere espressamente motivato nell'atto impositivo.

7. Sono soggetti al diritto al contraddittorio, gli atti diversi da quelli di cui ai commi da 2 a 6, mediante i quali l'ente disconosce un'esenzione o un'agevolazione dichiarata dal contribuente, oppure quando la determinazione della base imponibile non è oggettiva, come ad esempio nelle rettifiche Imu aventi ad oggetto il valore delle aree edificabili.

8. Per consentire il contraddittorio, l'ente notifica al contribuente uno schema di atto che contiene l'invito al contraddittorio, assegnando un termine non inferiore a sessanta giorni per consentirgli eventuali controdeduzioni ovvero, su richiesta, per accedere ed estrarre copia degli atti del fascicolo. Lo schema di atto deve indicare almeno:

- a) il periodo o i periodi di imposta di cui all'atto oggetto di contraddittorio;
- b) le maggiori imposte, sanzioni ed interessi dovuti;
- c) i motivi che hanno dato luogo alla determinazione delle maggiori imposte o tasse;
- d) il termine, non inferiore a sessanta giorni, per la presentazione di eventuali controdeduzioni;
- e) l'eventuale giorno e luogo della comparizione per accedere ed estrarre, se richiesto dal contribuente

stesso, copia degli atti del fascicolo da **GIORGIO BONALDO** e stampato il giorno 27/02/2025 da **Scotti Vladislao**.

9. L'atto di accertamento non è adottato prima della scadenza del termine di cui al comma 8. Ai sensi

dell'articolo 6-bis, comma 3, legge 27 luglio 2000, n. 212, se la scadenza di tale termine è successiva a quella del termine di decadenza per l'adozione dell'atto conclusivo ovvero se fra la scadenza del termine assegnato per l'esercizio del contraddittorio e il predetto termine di decadenza decorrono meno di centoventi giorni, tale ultimo termine è posticipato al centoventesimo giorno successivo alla data di scadenza del termine di esercizio del contraddittorio.

10.L'atto adottato all'esito del contraddittorio tiene conto delle osservazioni del contribuente ed è motivato con riferimento a quelle che l'ente ritiene di non accogliere.

### **Articolo 17: Chiarezza e motivazione degli atti**

1.Ai sensi dell'articolo 1, comma 162, legge 27 dicembre 2006, n. 296, gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati, se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale e la motivazione indichi espressamente le ragioni per le quali i dati e gli elementi contenuti nell'atto richiamato si ritengono sussistenti e fondati. Gli avvisi sono sottoscritti dal funzionario nominato dalla Giunta Comunale per la gestione del tributo.

2.Gli avvisi di cui al comma 1 devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

3.I fatti e i mezzi di prova a fondamento dell'atto non possono essere successivamente modificati, integrati o sostituiti se non attraverso l'adozione di un ulteriore atto, ove ne ricorrano i presupposti e non siano maturate decadenze.

### **Articolo 18: Annullabilità degli atti**

1.Gli atti impugnabili dinanzi agli organi di giurisdizione tributaria sono annullabili per violazione di legge, ivi incluse le norme sulla competenza, sul procedimento, sulla partecipazione del contribuente e sulla validità degli atti.

2.Ai sensi dell'articolo 7-bis, comma 2, legge 27 luglio 2000, n. 212, i motivi di annullabilità e di infondatezza dell'atto sono dedotti, a pena di decadenza, con il ricorso introduttivo del giudizio dinanzi alla Corte di giustizia tributaria di primo grado e non sono rilevabili d'ufficio.

3.La mancata o erronea indicazione delle informazioni di cui all'articolo 7, comma 2, non costituisce vizio di annullabilità, ma mera irregolarità.

### **Articolo 19: Nullità degli atti**

1.Ai sensi dell'articolo 7-ter, legge 27 luglio 2000, n. 212, gli atti sono nulli se viziati per difetto assoluto di attribuzione, adottati in violazione o elusione di giudicato, ovvero se affetti da altri vizi di nullità qualificati espressamente come tali da disposizioni entrate in vigore successivamente al decreto legislativo 30 dicembre 2023, n. 219.

2.I vizi di nullità di cui al presente articolo possono essere eccepiti in sede amministrativa o giudiziaria, sono rilevabili d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio e danno diritto alla ripetizione di quanto versato, fatta salva la prescrizione del credito.

### **Articolo 20: Divieto di bis in idem nel procedimento tributario**

1.Salvo che specifiche disposizioni prevedano diversamente e ferma l'emendabilità di vizi formali e procedurali, il contribuente ha diritto a che l'ente riduca l'attivazione di procedimenti nei suoi confronti, esercitando l'azione accertativa, per ogni periodo d'imposta, una sola volta, con riferimento alla medesima tipologia di violazione.

2.Nel rispetto dei termini di cui all'articolo 1, comma 161, legge 27 dicembre 2006, n. 296 e delle prescrizioni di cui all'articolo 7, comma 1-bis, legge 27 luglio 2000, n. 212, l'accertamento può essere sostituito, integrato o modificato in aumento mediante la notificazione di nuovi atti, in base alla sopravvenuta conoscenza di nuovi elementi da parte dell'ente. Nell'atto di accertamento devono essere specificatamente indicati i nuovi elementi e i nuovi atti o fatti rilevati.

### **Articolo 21: Divieto di divulgazione dei dati del contribuente**

1. Nell'esercizio dell'azione amministrativa e al fine di realizzare la corretta attuazione del prelievo tributario, l'ente ha il potere di acquisire, anche attraverso l'interoperabilità, dati e informazioni riguardanti i contribuenti, contenuti in banche dati di altri soggetti pubblici, fermo il rispetto di ogni limitazione stabilita dalla legge.

2. E' fatto divieto di divulgare i dati e le informazioni di cui al comma 1, salvi gli obblighi di trasparenza previsti per legge, ove da essa non specificamente derogati.

## **Capo 3° - CONTENZIOSO E STRUMENTI DEFLATTIVI**

### **Articolo 22: Contenzioso**

1. Spetta al Sindaco (previa autorizzazione della Giunta comunale) o al Funzionario Responsabile del Tributo, laddove previsto per legge, costituirsi in giudizio anche a mezzo di suo delegato e, su indicazione del funzionario responsabile, compiere gli atti che comportino la disponibilità di posizione soggettiva del Comune, quali, a titolo esemplificativo, proporre o aderire alla conciliazione giudiziale, e proporre appello.

2. In ogni caso, tutti gli atti processuali sono sottoscritti dal Sindaco o dal suo delegato o dal Funzionario responsabile del Tributo, laddove previsto per legge.

3. Al dibattimento in pubblica udienza, se non diversamente disposto dal Sindaco o dal suo delegato, il Comune è rappresentato dal Funzionario responsabile o da altro dipendente all'uopo delegato.

4. E' compito del funzionario responsabile seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.

5. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

6. E' possibile procedere alla gestione associata del contenzioso promuovendola con altri comuni mediante una struttura all'uopo prevista, alla quale attribuire l'organizzazione dell'attività processuale.

### **Articolo 23: Esercizio del potere di autotutela obbligatoria**

1. L'ente procede in tutto o in parte all'annullamento di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, nei seguenti casi di manifesta illegittimità dell'atto o dell'imposizione:

- a) errore di persona;
- b) errore di calcolo;
- c) errore sull'individuazione del tributo;
- d) errore materiale del contribuente, facilmente riconoscibile;
- e) errore sul presupposto d'imposta;
- f) mancata considerazione di pagamenti di imposta regolarmente eseguiti;
- g) mancanza di documentazione successivamente sanata, non oltre i termini ove previsti a pena di decadenza.

2. L'obbligo di cui al comma 1 non sussiste in caso di sentenza passata in giudicato favorevole all'ente, nonché decorso un anno dalla definitività dell'atto viziato per mancata impugnazione.

3. Ai sensi dell'articolo 10-quater, legge 27 luglio 2000, n. 212, con riguardo alle valutazioni di fatto operate dall'ente ai fini del presente articolo, in caso di avvenuto esercizio dell'autotutela, la responsabilità di cui all'articolo 1, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, e successive modificazioni, è limitata alle ipotesi di dolo.

4. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-bis), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso o tacito sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

### **Articolo 24: Esercizio del potere di autotutela facoltativa**

1. Fuori dei casi di cui all'articolo precedente, l'ente può comunque procedere all'annullamento, in tutto o in parte, di atti di imposizione ovvero alla rinuncia all'imposizione, senza necessità di istanza di parte, anche in pendenza di giudizio o in caso di atti definitivi, in presenza di una illegittimità del fondamento dell'atto o dell'imposizione.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

2. Ai sensi dell'articolo 19, comma 1, lettera g-ter), decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, il contribuente può proporre ricorso alla Corte di giustizia tributaria di primo grado avverso il rifiuto espresso sull'istanza di autotutela nei casi previsti dal presente articolo entro il termine previsto dall'articolo 21 del medesimo decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546.

3. Si applica il comma 3 dell'articolo precedente.

### **Articolo 25: Disciplina del diritto di interpello**

1. Il diritto di interpello ha la funzione di far conoscere preventivamente al contribuente quale sia la portata di una disposizione tributaria o l'ambito di applicazione della disciplina sull'abuso del diritto ad una specifica fattispecie e quale sarà il comportamento dell'ente in sede di controllo.

2. Ciascun contribuente, qualora ricorrano condizioni di obiettiva incertezza sulla corretta interpretazione di una disposizione normativa riguardante tributi comunali e sulla corretta qualificazione di una fattispecie impositiva alla luce delle disposizioni tributarie applicabili alle medesime, può inoltrare all'ente istanza di interpello.

3. L'istanza d'interpello deve riguardare l'applicazione della disposizione tributaria a casi concreti e personali. L'interpello non può essere proposto con riferimento ad accertamenti tecnici.

4. L'istanza di interpello può essere presentata anche dai soggetti che in base a specifiche disposizioni di legge sono obbligati a porre in essere gli adempimenti tributari per conto del contribuente.

5. Le associazioni sindacali e di categoria, i centri di assistenza fiscale, gli studi professionali possono presentare apposita istanza relativa al medesimo caso che riguarda una pluralità di associati, iscritti o rappresentati. In tal caso la risposta fornita non produce gli effetti di cui ai commi da 16 a 20.

6. Il contribuente dovrà presentare l'istanza di interpello prima di porre in essere il comportamento o di dare attuazione alla norma oggetto di interpello.

7. L'istanza di interpello, redatta in carta libera ed esente da bollo, è presentata all'ente mediante consegna a mano, o mediante spedizione a mezzo plico raccomandato con avviso di ricevimento o per via telematica attraverso PEC. L'istanza deve fare espresso riferimento alle disposizioni di cui al presente articolo.

8. La presentazione dell'istanza di interpello non ha effetto sulle scadenze previste dalle norme tributarie, né sulla decorrenza dei termini di decadenza e non comporta interruzione o sospensione dei termini di prescrizione.

9. L'istanza di interpello deve contenere a pena di inammissibilità:

a) i dati identificativi del contribuente e l'indicazione del domicilio e dei recapiti anche telematici dell'istante o dell'eventuale domiciliatario presso il quale devono essere effettuate le comunicazioni dell'ente e deve essere comunicata la risposta;

b) la circostanziata e specifica descrizione del caso concreto e personale sul quale sussistono obiettive condizioni di incertezza della norma o della corretta qualificazione di una fattispecie impositiva;

c) le specifiche disposizioni di cui si richiede l'interpretazione;

d) l'esposizione, in modo chiaro ed univoco, della soluzione proposta;

e) la sottoscrizione dell'istante o del suo legale rappresentante.

10. All'istanza di interpello deve essere allegata copia della documentazione non in possesso dell'ente ed utile ai fini della soluzione del caso prospettato.

11. Nei casi in cui le istanze siano carenti dei requisiti di cui alle lettere c), d) ed e) del comma 9, l'ente invita il contribuente alla loro regolarizzazione entro il termine di 30 giorni. I termini della risposta iniziano a decorrere dal giorno in cui la regolarizzazione è stata effettuata.

12. L'istanza è inammissibile se:

a) è priva dei requisiti di cui al comma 9, lett a) e b);

b) non è presentata preventivamente, ai sensi del comma 6;

c) non ricorrono le obiettive condizioni di incertezza, ai sensi del comma 1;

d) ha ad oggetto la medesima questione sulla quale il contribuente ha già ottenuto un parere, salvo che vengano indicati elementi di fatto o di diritto non rappresentati precedentemente;

e) verte su questioni per le quali siano state già avviate attività di controllo alla data di presentazione dell'istanza di cui il contribuente sia formalmente a conoscenza, ivi compresa la notifica di un questionario;

f) il contribuente invitato a integrare i dati che si assumono carenti ai sensi del comma 11, non provvede alla regolarizzazione nei termini previsti.

13. La risposta, scritta e motivata, è notificata al contribuente, nei modi di legge, entro novanta giorni decorrenti dalla data di ricevimento dell'istanza di interpello. Il termine di novanta giorni è sospeso tra il 1° e il 31 agosto e se cade il sabato o un giorno festivo è prorogato al primo giorno successivo non festivo.

14. Quando non sia possibile fornire una risposta sulla base del contenuto dell'istanza e dei documenti

allegati, l'ente può richiedere, una sola volta, al contribuente di integrare l'istanza di interpello o la documentazione allegata. In tal caso il termine di cui al comma 13 si interrompe alla data di ricevimento, da parte del contribuente, della richiesta di integrazione e inizia a decorrere dalla data di ricezione della integrazione medesima. La mancata presentazione della documentazione richiesta entro il termine di un anno comporta rinuncia all'istanza di interpello, ferma restando la facoltà di presentazione di una nuova istanza, ove ricorrano i presupposti previsti dalla legge.

15. Le risposte fornite dall'ente sono pubblicate in forma anonima sul proprio sito internet.

16. La risposta ha efficacia esclusivamente nei confronti del contribuente istante, limitatamente al caso concreto e personale prospettato nell'istanza di interpello. Tale efficacia si estende anche ai comportamenti successivi del contribuente riconducibili alla medesima fattispecie oggetto dell'istanza di interpello, salvo modifiche normative.

17. Qualora la risposta su istanze ammissibili e recanti l'indicazione della soluzione di cui al comma 9, lettera d), non pervenga entro il termine di cui al comma 13, si intende che l'ente concordi con l'interpretazione o il comportamento prospettato dal contribuente, fatto salvo quanto disposto dal comma 14.

18. Con gli atti amministrativi emanati in difformità della risposta fornita dall'ente, ovvero della interpretazione sulla quale si è formato il silenzio assenso, non possono essere irrogate sanzioni e richiesti interessi.

19. L'ente può successivamente rettificare la propria risposta, con atto da notificare, nei modi di legge, con valenza esclusivamente per gli eventuali comportamenti futuri dell'istante, salvo l'applicazione del comma 18.

20. Le risposte alle istanze di interpello non sono impugnabili.

21. La presentazione dell'istanza di interpello è gratuita.

### **Titolo III: RISCOSSIONE E RIMBORSI**

#### **Articolo 26: Riscossione**

1. Le modalità di riscossione delle entrate tributarie sono definite nei regolamenti che disciplinano i singoli tributi. Nel caso in cui nulla venga disposto relativamente alla riscossione, si applica la normativa vigente.

2. In ogni caso l'obbligazione si intende assolta il giorno stesso in cui il contribuente, o chi per esso, effettua il versamento al soggetto riscuotitore, attraverso i diversi canali di pagamento adottati dall'ente, consultabili sul sito istituzionale dedicato ad ogni singolo tributo, onde facilitare il contribuente in questa fase, offrendogli un servizio più snello e diversificato, maggiormente adattabile alle sue esigenze.

3. L'ente procede alla riscossione coattiva delle entrate tributarie:

- direttamente;
- mediante affidamento ai soggetti di cui all'art. 52 comma 5 lett. b), n.1 e.2 del D.Lgs. 446/97;
- mediante affidamento all'Agenzia delle Entrate Riscossione e Riscossione Sicilia SPA.

4. Il Funzionario responsabile di ogni singola entrata, in ossequio alle competenze gestionali ed organizzative che la legge ed il presente regolamento gli conferiscono per il tributo di competenza, valuta le risorse umane, materiali e finanziarie di cui dispone, al fine di razionalizzare ed ottimizzare la gestione scelta, nel rispetto delle procedure di semplificazione degli adempimenti a carico dei contribuenti.

5. La disciplina della riscossione coattiva è regolata dalle disposizioni di cui al Titolo VI del presente regolamento.

#### **Articolo 27: Sospensione e dilazione del versamento delle entrate comunali**

1. Con deliberazione della Giunta Comunale, successivamente ratificata dall'organo consiliare, i termini ordinari di versamento delle entrate e/o degli adempimenti connessi, i termini di pagamento di avvisi di accertamento esecutivo e/o degli atti successivi, nonché delle rateizzazioni concesse anche su annualità pregresse, possono essere sospesi o differiti per tutti o per determinate categorie di contribuenti o per determinate porzioni di territorio, interessati/te da gravi calamità naturali o da particolari e/o eccezionali situazioni di emergenza, e/o di disagio economico. Nella sospensione rientrano anche le rate derivanti da conciliazioni giudiziali.

#### **Articolo 28: Rateazione - dilazione ordinaria**

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Funzionario Responsabile dell'entrata patrimoniale, su istanza del debitore che versi in una situazione di temporanea ed obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate. Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad € 50,00. La durata massima del piano di dilazione ordinario è triennale.

2. La rateazione, nei limiti previsti dal comma precedente, ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, viene concessa:

a) su semplice istanza motivata e qualora le somme complessivamente dovute non superino l'importo di € 10.000,00 euro (diecimila euro);

b) su istanza accompagnata dall'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito, qualora le somme complessivamente dovute superino l'importo di € 10.000,00 euro (diecimila euro), fatta eccezione per quanto previsto dall'art. 23ter. E' facoltà del responsabile della singola entrata, richiedere, per importi superiori ad € 10.000,00 (diecimila), anche la prestazione di eventuale garanzia fideiussoria.

3. L'istanza di dilazione, va presentata, prima che gli atti notificati acquistino efficacia di titolo esecutivo. Qualora l'atto acquisti efficacia di titolo esecutivo si può procedere ai sensi di quanto previsto dall'allegato D) disciplinante la riscossione coattiva delle entrate comunali.

4. La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali, nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza e per tutta la durata della rateizzazione, a partire dalla seconda rata.

5. La scadenza di ogni rata è stabilita nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal Piano di dilazione con l'indicazione delle rate, dei relativi importi e delle scadenze.

6. Con riferimento ai tributi comunali, ai fini dell'acquiescenza all'avviso, la prima rata deve essere corrisposta entro il termine di presentazione del ricorso. Su tale rata non sono applicati interessi.

7. La procedura di rateizzazione si perfeziona col pagamento della prima rata.

8. Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione se non interviene il pagamento delle rate insolte entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

9. Su motivata richiesta del debitore, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata, può disporre rateizzazioni anche bimestrali, fermo restando che la durata massima del piano di rateazione è triennale. L'ammontare della rata bimestrale non può essere inferiore ad €100,00.

#### **Articolo 29: Deroghe - dilazioni straordinarie**

1. In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa ai sensi del precedente art 23 Bis, dietro presentazione di apposita istanza motivata corredata dall'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito, e/o di altra documentazione comunque comprovante l'aggravamento della situazione debitoria esistente al momento della concessione della dilazione ordinaria, può essere prorogata per una sola volta, per un ulteriore periodo, e, fino ad un massimo di 48 ( quarantotto ) rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 8<sup>o</sup> del medesimo art.23 Bis.

2. In caso di impossibilità dichiarata dal contribuente di eseguire il pagamento del debito secondo quanto previsto dall'art. 23 bis, comma 1<sup>o</sup>, sulla base della presentazione di apposita istanza corredata della documentazione giustificativa, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione, fino ad un massimo di 48 rate mensili. Le condizioni per poter concedere tale dilazione straordinaria, sono le seguenti:

a) per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, che la certificazione ISEE in corso di validità, sia uguale o inferiore ad € 24.000,00. A tal fine il debitore allega all'istanza la certificazione ISEE del nucleo aggiornata;

b) per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), avere un indice di liquidità [*Liquidità differita + Liquidità corrente*]/*Passivo corrente*] inferiore ad 1. A tal fine il debitore allega la documentazione attestante l'indice di liquidità, sottoscritta da un soggetto abilitato ( revisori dei conti, commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro ).

3. L'ufficio, può, comunque, richiedere ad integrazione, ulteriore documentazione rispetto a quella presentata. Il procedimento avviato con la richiesta di rateazione straordinaria si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento e/o di rigetto ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal Piano di dilazione con l'indicazione delle rate, dei relativi importi e delle scadenze.

Copia cartacea di originale digitale.

documento firmato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 27/02/2025 da Scotti Vladislao.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

### **Articolo 30: Rimborsi**

Il contribuente può richiedere il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione, intendendosi come tale, in quest'ultimo caso, il giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo.

2.La richiesta di rimborso deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla prova dell'avvenuto pagamento della somma della quale si chiede la restituzione. Il Comune su espressa richiesta del contribuente può compensare le somme da rimborsare con gli importi dovuti con il medesimo tributo, nel rispetto dei limiti di cui al successivo art.31.

3.Il funzionario responsabile, entro 90 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica, anche mediante raccomandata con a.r., il provvedimento di accoglimento, totale o parziale, ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione. L'Ufficio, in caso di accoglimento dell'istanza di rimborso, provvede ad effettuare la restituzione del quantum dovuto nel rispetto del termine di legge (attualmente 180 gg). Qualora l'Ufficio, in fase istruttoria, richieda chiarimenti e/o inoltra documentazione, i termini in corso si sospendono e ricominciano a decorrere dal ricevimento dei chiarimenti e/o della documentazione richiesta, che dovranno essere rispettivamente forniti e/o inoltrata/presentata nel rispetto dei tempi indicati dall'Ufficio richiedente.

4.Gli interessi sulle somme da rimborsare sono calcolati nel rispetto dei limiti, delle modalità e termini indicati dalla normativa in vigore.

### **Articolo 31: Limiti per riscossioni e rimborsi**

1. Non si procede al versamento o al rimborso delle entrate tributarie da riscuotere in forma ordinaria, qualora l'importo complessivo dovuto o da rimborsare per l'intero anno sia inferiore a € 12,00, fatti salvi eventuali limiti inferiori previsti da norme speciali o dai regolamenti delle singole entrate comunali.

Detto limite non vale per le entrate calcolate su base giornaliera per le quali si riscuote la tariffa prevista senza applicare minimi.

2. Non si dà luogo all'accertamento ed alla riscossione coattiva, delle entrate tributarie il cui importo, comprensivo di interessi e sanzioni, sia inferiore a € 16,53 arrotondato ad € 17,00 con riferimento ad ogni periodo di imposta, salvo ripetuta violazione degli obblighi di versamento relativi ad una stessa entrata. La disposizione di cui al periodo precedente non si applica qualora il credito tributario, comprensivo di eventuali sanzioni o interessi, derivi da ripetuta violazione, per almeno due annualità, degli obblighi di versamento concernenti un medesimo tributo.

3. I versamenti devono essere effettuati con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è pari o inferiore a 49 centesimi, ovvero per eccesso se superiore o uguale a detto importo. L'arrotondamento si applica sulla somma finale da versare.

### **Articolo 32: Ripetibilità delle spese di notifica**

1.Sono ripetibili le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni e di sollecito, stabiliti in applicazione della legge 20 novembre 1982, n. 890, quelle derivanti dall'esecuzione degli articoli 137 e seguenti del codice di procedura civile, ai sensi dell'art. 60 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600, dell'art. 1, commi 792 e seguenti della legge 27 dicembre 2019, n. 160, nonché le spese derivanti dall'applicazione delle altre modalità di notifica previste da specifiche disposizioni normative. L'ammontare delle spese ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato, e' fissato nelle misure stabilite dal Decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 14.04.2023 e, dal decreto del Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale del 30 maggio 2022 nel caso di notificazione digitale degli atti della pubblica amministrazione tramite la piattaforma dedicata.

2.Non sono ripetibili le spese per la notifica di atti istruttori e di atti amministrativi alla cui emanazione l'amministrazione e' tenuta su richiesta del contribuente, nonché quelle relative all'invio di qualsiasi atto mediante comunicazione.

## **TITOLO IV – SANZIONI , TUTELA DELL’AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE E RAVVEDIMENTO.**

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

documento firmato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 27/02/2025 da Scotti Vladislao.

**CAPO I - SANZIONI** (art. 1) - Spese ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

### **Articolo 33: Applicazione ed irrogazione delle sanzioni**

1.Per le violazioni delle norme in materia di tributi locali, l'irrogazione e l'applicazione delle sanzioni sono effettuate nel rispetto dei decreti legislativi nn. 471,472, e 473 del 18.12.1997 e s.m.i, delle leggi disciplinanti i singoli tributi nonché del principio di proporzionalità ed offensività introdotto dalla Dlgs.87/2024.

## **CAPO 2°- TUTELA DELL'AFFIDAMENTO E DELLA BUONA FEDE**

### **Articolo 34: Principi e cause di non punibilità**

- 1.I rapporti tra contribuente e l'ente sono improntati al principio della collaborazione e della buona fede.
- 2.Non si fa luogo all'applicazione di sanzioni nei casi di violazioni formali che non siano di ostacolo all'attività di accertamento.
- 3.La nullità della dichiarazione non sottoscritta può essere sanata se il contribuente provvede alla sottoscrizione entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento dell'invito a regolarizzarsi .
- 4.In caso di versamento del tributo ad un Comune incompetente, qualora quest'ultimo non provveda ad un riversamento diretto, resteranno dovuti dal contribuente il tributo e gli interessi legali con maturazione giornaliera, e non si farà luogo all'applicazione di sanzioni.
- 5.Qualora la violazione tributaria sia stata commessa in conseguenza di indicazioni contenute in atti dell'Ente o a seguito di un comportamento erroneo tenuto dall'Ente medesimo, non si farà luogo all'applicazione di sanzioni ed interessi. Non sono comunque irrogate sanzioni qualora la violazione dipenda da obiettive condizioni di incertezza sulla portata e sull'ambito applicativo della norma tributaria; in ogni caso non determina obiettiva condizione di incertezza la pendenza di un giudizio in ordine alla legittimità della norma tributaria.

## **CAPO 3°- RAVVEDIMENTO**

### **Articolo 35 :Applicazione del Ravvedimento**

- 1.L'istituto del ravvedimento operoso può essere applicato a tutte le entrate tributarie comunali e consente la riduzione della sanzione nella misura stabilita dalla legge.
- 2.Per le violazioni commesse dal 01/09/2024 la misura della sanzione per omesso/parziale versamento è ridotta al 25% .
- 3.Il pagamento della sanzione ridotta deve essere eseguito contestualmente (in unica soluzione) alla regolarizzazione del pagamento del tributo o della differenza, quando dovuti, nonché al pagamento degli interessi calcolati al tasso legale con maturazione giorno per giorno.
- 4.Nelle ipotesi di violazioni incidenti sul contenuto della dichiarazione, la regolarizzazione richiede anche, entro il medesimo termine previsto per il pagamento, la presentazione di una dichiarazione integrativa che sani le irregolarità o le omissioni oggetto di ravvedimento.
- 5.E' ammesso il ravvedimento operoso frazionato, così come previsto dall'art l'art. 13-bis del D.Lgs. 472/1997.

### **Articolo 36: Cause ostative del ravvedimento**

- 1.Costituisce causa ostativa del ravvedimento l'inizio di una qualsiasi attività di accertamento o verifica da parte dell'ente, di cui l'interessato abbia ricevuto notificazione.
- 2.Non è di ostacolo al ravvedimento l'attività di accertamento afferente annualità diverse ovvero cespiti diversi da quelli oggetto di regolarizzazione da parte del contribuente.
- 3.Non costituisce causa ostativa il ricevimento dell'invito di cui al successivo art.39.

### **Articolo 37: Modalità di applicazione del ravvedimento operoso per violazioni commesse fino al 31/08/2024**

1.L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura stabilita dalla legge, che viene di seguito rappresentata:

- a) Ravvedimento sprint:**per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è pari allo 0,1% giornaliero per ogni giorno di ritardo;
- b) Ravvedimento breve:** per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un decimo (1/10) del minimo;
- c) Ravvedimento intermedio:** per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un nono (1/9) del minimo;

documento firmato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 27/02/2025 da Scotti Vladislav.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

**d) Ravvedimento lungo** : per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8) del minimo;

**e) Ravvedimento entro due anni**: per omesso/tardivo versamento, eseguito entro due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7) del minimo ;

**f) Ravvedimento oltre due anni**: per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre due anni dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un sesto (1/6) del minimo;

**g) Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione**: l'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 gg.

2. Le fattispecie di cui alle lettere d)e)f) devono intendersi comprensive delle ipotesi di ravvedimento a seguito di violazione per omessa denuncia e conseguente omesso versamento, laddove l'obbligo di denuncia non sia sottoposto a pena di decadenza.

### **Articolo 38: Modalità di applicazione del ravvedimento operoso per violazioni commesse dal 01/09/2024**

1. Ravvedimento sprint: per omesso/tardivo versamento sanato nei primi 14 giorni successivi alla data di scadenza, la sanzione è pari allo 0,083% giornaliero per ogni giorno di ritardo;

2. Ravvedimento breve: per omesso/tardivo versamento sanato dal quindicesimo giorno e fino al trentesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un decimo (1/10) del minimo;

3. Ravvedimento intermedio : per omesso/tardivo versamento, sanato dal trentunesimo giorno e fino al novantesimo successivo alla data di scadenza, la sanzione è ridotta ad un nono (1/9) del minimo;

4. Ravvedimento lungo: per omesso/tardivo versamento, sanato successivamente al novantesimo giorno e fino ad un anno dal versamento omesso, la sanzione è ridotta ad un ottavo (1/8) del minimo;

5. Ravvedimento oltre l'anno : per omesso/tardivo versamento, eseguito oltre l'anno dall'omissione o dall'errore, la sanzione è ridotta ad un settimo (1/7) del minimo;

6. Ravvedimento per omessa presentazione della dichiarazione: l'omessa presentazione della dichiarazione, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta ad 1/10 del minimo di quella prevista per l'omissione della dichiarazione, se questa viene presentata con ritardo non superiore a 90 gg.

### **Articolo 39 : Incentivo all'adempimento spontaneo tardivo**

1. Prima di procedere all'emissione di avvisi di accertamento, di liquidazione, di atti di irrogazione sanzioni, il funzionario responsabile del tributo può invitare il contribuente a chiarire la sua posizione entro 30 ( trenta ) giorni dal ricevimento dell'invito.

2. L'invio dell'invito di cui al comma 1 non costituisce causa ostativa del ravvedimento.

## **TITOLO V: COMPENSAZIONE TRA CREDITI E DEBITI TRIBUTARI E ACCOLLO.**

### **CAPO 1° - COMPENSAZIONE**

#### **Articolo 40: Oggetto della compensazione**

1. E' ammessa la compensazione nell'ambito dei tributi locali e secondo le disposizioni del presente titolo, nonché nelle altre eventuali forme imposte e disciplinate dalla legge.

#### **Articolo 41: Compensazione verticale**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del tributo medesimo relative all'anno in corso od a quelli precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;
- il tributo dovuto al lordo della compensazione;
- l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende compensare distinte per anno d'imposta.

**COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.**

- l'attestazione di non aver domandato il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui al precedente **art.31**. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato con riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione non è ammessa nelle ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.

5. L'Ufficio, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

#### **Articolo 42: Compensazione orizzontale**

1. Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento relative ad altri tributi locali, del medesimo anno o di anni precedenti, senza interessi e purché non sia intervenuta decadenza dal diritto al rimborso.

2. Il contribuente che intende avvalersi della facoltà di cui al precedente comma 1 deve presentare, entro o contestualmente al termine ultimo previsto per il versamento di imposta, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- generalità e codice fiscale del contribuente;

- il tributo al lordo della compensazione;

- l'esposizione delle eccedenze di versamento che si intende portare in compensazione distinte per anno d'imposta e per tributo;

- l'attestazione di non aver chiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza e portate in compensazione.

3. Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, la differenza può essere portata in compensazione per i versamenti successivi senza ulteriori adempimenti, ovvero ne può essere chiesto il rimborso, sempre nel rispetto dei limiti di cui al precedente art. 31. In tal caso, il rispetto del termine di decadenza per l'esercizio del diritto al rimborso deve essere verificato in riferimento alla data di prima applicazione della compensazione.

4. La compensazione non è ammessa nell'ipotesi di tributi riscossi tramite ruolo.

5. L'Ufficio, nei termini consentiti dalla legge, procederà al controllo della compensazione effettuata, emettendo, se del caso, per gli eventuali errori e/o omissioni commessi, il relativo avviso di accertamento.

#### **Articolo 43: Funzionario responsabile**

1. Il funzionario responsabile al quale inviare le dichiarazioni di compensazione è quello responsabile del tributo sul quale viene effettuata la compensazione.

2. In caso di invio ad Ufficio od organo incompetente, la documentazione deve essere inviata senza indugio dall'Ufficio o dall'organo che l'ha ricevuta al funzionario responsabile come individuato nel precedente comma 1.

### **CAPO 2°- ACCOLLO**

#### **Articolo 44: Accollo**

È ammesso l'accollo del debito tributario altrui senza liberazione del contribuente originario, previa comunicazione da presentare su modulo predisposto dall'ufficio competente. È fatto divieto di estinguere il debito accollato mediante compensazione con crediti dell'accollante.

### **TITOLO VI: RISCOSSIONE COATTIVA DELLE ENTRATE COMUNALI**

#### **Articolo 45: Oggetto**

1. Il presente titolo disciplina le attività concernenti la gestione dei crediti comunali successiva alle procedure di pagamento volontario, con particolare riguardo agli atti di riscossione finalizzati al recupero del credito comunale.

2. La riscossione delle entrate tributarie e patrimoniali, salvo quanto previsto al comma successivo, è effettuata secondo le modalità previste dal presente regolamento e per quanto non regolamentato dai commi 785 e da 792 a 804 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs. 82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

3. La riscossione coattiva delle contravvenzioni stradali può essere effettuata, per ragioni di economicità, efficienza e funzionalità dell'azione amministrativa, tramite iscrizione a ruolo sulla base del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ovvero tramite ingiunzione di pagamento, con le modalità di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639, applicando le disposizioni contenute nel titolo II del Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602.

4. La gestione delle attività inerenti alla riscossione coattiva delle entrate comunali è assicurata dal competente servizio dell'Ente anche tramite affidamenti di segmenti di attività a soggetti esterni.

5. Le disposizioni contenute in altri regolamenti comunali che regolano la materia della riscossione coattiva in modo incompatibile con le disposizioni contenute nel presente regolamento si devono intendere non più applicabili.

6. In caso di affidamento dell'attività di riscossione delle proprie entrate all'Agente della Riscossione, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui al comma 792 della legge 27 dicembre 2019, n. 160.

#### **Articolo 46: Recupero bonario**

1. Prima dell'attivazione delle procedure relative alla riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata, può notificare, mediante raccomandata A/R, o altra modalità prevista dalla legge, apposito atto di sollecito, dando al debitore un termine non inferiore a quindici giorni per effettuare il pagamento, ponendo a carico dello stesso le spese di notifica e gli interessi legali o gli interessi previsti da specifiche disposizioni regolamentari e legislative.

2. Al fine di garantire una gestione efficiente ed efficace dell'attività di riscossione coattiva il Responsabile dell'entrata provvede di norma a notificare l'atto di cui al successivo articolo 4, entro l'anno successivo a quello in cui il pagamento doveva essere effettuato in modo spontaneo, fermo restando comunque il rispetto del termine ultimo per non incorrere nella prescrizione.

3. Le disposizioni di cui ai commi precedenti non si applicano alle entrate comunali di natura tributaria e/o alle altre entrate se diversamente disciplinate.

#### **Articolo 47: Accertamento esecutivo tributario**

1. Gli avvisi di accertamento relativi ai tributi comunali e gli atti di irrogazione delle sanzioni amministrative tributarie devono essere notificati entro i termini decadenziali di cui all'articolo 1, comma 161 della legge 27 dicembre 2006, n. 296.

2. Gli atti di cui al comma 1 devono contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi negli stessi indicati, entro il termine di presentazione del ricorso, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni in materia di esecuzione delle sanzioni. Gli atti devono, altresì, recare espressamente l'indicazione che gli stessi costituiscono titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto degli atti di cui al comma precedente è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al contribuente, in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti in base agli avvisi di accertamento ed ai connessi provvedimenti di irrogazione delle sanzioni.

4. L'avviso di accertamento di cui al comma 1 acquista efficacia di titolo esecutivo decorso il termine utile per la proposizione del ricorso, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento di cui al Decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602 o dell'ingiunzione di pagamento di cui al Regio Decreto 14 aprile 1910, n. 639.

#### **Articolo 48: Accertamento esecutivo patrimoniale**

1. L'accertamento esecutivo patrimoniale, finalizzato alla riscossione delle entrate patrimoniali, deve essere notificato di norma entro il termine di cui all'articolo 2, comma 2 e comunque nel rispetto dei termini prescrizionali previsti per ciascuna tipologia di entrata.

2. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve contenere l'intimazione ad adempiere all'obbligo di pagamento degli importi nello stesso indicati, entro sessanta giorni dalla notifica, oppure, in caso di tempestiva proposizione del ricorso, l'indicazione dell'applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150. L'accertamento esecutivo patrimoniale deve, altresì, recare espressamente l'indicazione che lo stesso costituisce titolo esecutivo idoneo ad attivare le procedure esecutive e cautelari, nonché l'indicazione del soggetto che, decorsi sessanta giorni dal termine ultimo per il pagamento, procederà alla riscossione.

3. Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti.

COPIA CARTACEA DI ORIGINALE DIGITALE.

Il contenuto dell'accertamento esecutivo patrimoniale è riprodotto anche nei successivi atti da notificare al debitore in tutti i casi in cui siano rideterminati gli importi dovuti. Riproduzione cartacea ai sensi dell'art. 82/20051 e successive modificazioni, di originale digitale.

4.L'accertamento esecutivo patrimoniale acquista efficacia di titolo esecutivo decorsi sessanta giorni dalla notifica, senza la preventiva notifica della cartella di pagamento o dell'ingiunzione di pagamento.

#### **Articolo 49: Riscossione coattiva**

1.Decorsi 30 giorni dal termine per la proposizione del ricorso per l'accertamento esecutivo tributario e dal termine di sessanta giorni dalla notifica per l'accertamento esecutivo patrimoniale, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale procede all'affidamento in carico al soggetto legittimato alla riscossione forzata, indicato negli atti di accertamento, ovvero ad altro soggetto incaricato successivamente all'emissione degli atti stessi.

2.Con riferimento agli atti di cui al comma precedente, in caso di avvenuta presentazione del ricorso, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale valuta la possibilità di attivare la riscossione in pendenza di giudizio, avendo riguardo alla natura del debitore ed al rischio di perdita del credito prima del passaggio in giudicato della sentenza che decide la controversia.

3.In presenza di fondato pericolo, debitamente motivato e portato a conoscenza del debitore, per il positivo esito della riscossione, si procede ai sensi dell'articolo 792, lettera d), della legge n. 160 del 2019.

4.I soggetti legittimati alla riscossione forzata possono essere:

-il Comune;

-l'Agenzia delle Entrate-Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.a;

-i soggetti affidatari di cui all'articolo 52, comma 5, lettera b) del decreto legislativo n. 446 del 1997.

5.L'ente individua il soggetto legittimato alla riscossione forzata in base ai principi di economicità ed efficienza, oltre che in funzione delle proprie dotazioni umane, finanziarie e strumentali.

#### **Articolo 50: Interessi moratori e oneri di riscossione**

1.Nel caso in cui il soggetto legittimato alla riscossione forzata sia l'Agenzia delle Entrate Riscossione e Riscossione Sicilia S.p.a., si applicano gli interessi moratori e gli oneri di riscossione di cui all'art. 792, lettera i) della legge n. 160 del 2019.

2.Nel caso in cui il soggetto legittimato alla riscossione forzata sia l'ente o uno dei soggetti indicati all'art. 52, comma 5<sup>o</sup> del D.Lgs 446/1997, si applicano:

- gli interessi di mora conteggiati al tasso di interesse legale vigente, su tutte le somme di qualunque natura, esclusi le sanzioni, gli interessi, le spese di notifica e gli oneri di riscossione decorsi trenta giorni dall'esecutività dell'atto e fino alla data del pagamento;

- una quota denominata « oneri di riscossione a carico del debitore », pari al 3 per cento delle somme dovute in caso di pagamento entro il sessantesimo giorno dalla data di esecutività dell'atto di cui al comma 792, fino ad un massimo di 300 euro, ovvero pari al 6 per cento delle somme dovute in caso di pagamento oltre detto termine, fino a un massimo di 600 euro;

- una quota denominata « spese di notifica ed esecutive », comprendente il costo della notifica degli atti e correlata all'attivazione di procedure esecutive e cautelari a carico del debitore, ivi comprese le spese per compensi dovuti agli istituti di vendite giudiziarie ed i diritti, oneri ed eventuali spese di assistenza legale strettamente attinenti alla procedura di recupero, nella misura fissata con decreto non regolamentare del Ministero dell'Economia e delle Finanze, che individua anche le tipologie di spesa oggetto del rimborso. Nelle more dell'adozione del provvedimento, con specifico riferimento alla riscossione degli enti locali, si applicano le misure e le tipologie di spesa di cui al Decreto del Ministero delle Finanze 21 novembre 2000 e al Decreto Ministero delle Finanze 14.04.2023, nonché ai regolamenti di cui ai decreti del Ministro dell'Economia e delle Finanze 18 dicembre 2001, n. 455, del Ministro di Grazia e Giustizia 11 febbraio 1997, n. 109 e del Ministro della Giustizia 15 maggio 2009, n. 80, per quanto riguarda gli oneri connessi agli istituti di vendite giudiziarie.

#### **Articolo 51: Rateizzazione – Dilazione ordinaria**

1.Il Funzionario responsabile del tributo o il Funzionario Responsabile dell'entrata patrimoniale, o il soggetto affidatario della riscossione forzata, su richiesta del debitore che versi in una situazione di temporanea e obiettiva difficoltà, concede la ripartizione del pagamento delle somme dovute, accertate con atto che ai sensi dell'art. 1 comma 792, lett.b), ha acquisito efficacia di titolo esecutivo, in rate mensili di pari importo fino ad un massimo di trentasei rate. L'ammontare di ogni rata non può essere inferiore ad € 50,00. La durata massima del piano di dilazione ordinario è triennale.

2.La rateazione, nei limiti previsti dal comma precedente e al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, viene concessa.  
Copia cartacea di originale digitale  
documento firmato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 27/02/2025 da Scotti Vladislao.  
Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

-su semplice istanza motivata e qualora le somme complessivamente dovute non superino € 10.000,00 ( diecimila euro ) ;

-su istanza accompagnata dall'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito, qualora le somme complessivamente dovute superino €10.000,00 ( diecimila euro).

3.La rateizzazione comporta l'applicazione degli interessi legali nella misura vigente alla data di presentazione dell'istanza e per tutta la durata della rateizzazione, a partire dalla seconda rata.

4.La scadenza di ogni rata è stabilita nell'ultimo giorno di ciascun mese indicato nell'atto di accoglimento dell'istanza di dilazione. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal piano di dilazione con l'indicazione delle rate, dei relativi importi e delle scadenze.

5.La procedura di rateazione si perfeziona col pagamento della prima rata, con conseguente sospensione delle misure cautelari già avviate, fatte comunque salve le procedure esecutive qualora già avviate alla data di concessione della rateazione.

6.Il mancato pagamento di due rate anche non consecutive nell'arco di sei mesi nel corso del periodo di rateazione, comporta la decadenza del beneficio della rateizzazione se non interviene il pagamento entro trenta giorni dall'invio di uno specifico sollecito. In caso di decadenza, il debito non può più essere rateizzato e l'intero importo ancora dovuto è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

7.Su motivata richiesta del debitore la rateizzazione può essere disposta anche in rate bimestrali, fermo restando che la durata massima del piano di rateazione è triennale ai sensi del comma 1.L'ammontare della rata bimestrale non può essere inferiore ad €100,00.

8.Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di affidamento della riscossione delle somme richieste all'Agenzia delle Entrate Riscossione e Riscossione Sicilia Spa.In tale caso, l'istanza potrà essere presentata all'Agente della Riscossione competente nel rispetto delle modalità e termini dal medesimo disciplinati.

## **Articolo 52: Deroghe - Dilazioni Straordinarie**

1.In caso di comprovato peggioramento della situazione del debitore la dilazione concessa, ai sensi del precedente art. 51, dietro presentazione di apposita istanza motivata corredata dall'ultimo estratto conto disponibile e quello riferito al 31 dicembre dell'anno precedente, relativo ai conti correnti bancari, postali o di deposito, e/o di altra documentazione comunque comprovante l'aggravamento della situazione debitoria esistente al momento della concessione della dilazione ordinaria, può essere prorogata per una sola volta per un ulteriore periodo , e, fino ad un massimo di 48 ( quarantotto ) rate mensili, a condizione che non sia intervenuta decadenza ai sensi del comma 7^ del medesimo art.7 .

2.In caso di impossibilità dichiarata dal contribuente di eseguire il pagamento del debito nelle forme ordinarie previste dall'art. 51, sulla base della presentazione di apposita istanza motivata corredata della documentazione giustificativa, il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale o il soggetto affidatario della riscossione forzata può derogare all'importo minimo della rata ed alla durata massima della rateazione fino ad un massimo di 48 rate mensili . Le condizioni per poter concedere tale dilazione straordinaria, sono le seguenti:

a)per le persone fisiche e le ditte individuali con regimi fiscali semplificati, che la certificazione ISEE in corso di validità, sia uguale o inferiore ad € 24.000,00. A tal fine il debitore allega all'istanza la certificazione ISEE del nucleo aggiornata;

b)per i soggetti diversi da quelli di cui alla lettera a), avere un indice di liquidità [(Liquidità differita + Liquidità corrente)/Passivo corrente] inferiore ad 1. A tal fine il debitore allega la documentazione attestante l'indice di liquidità , sottoscritta da un soggetto abilitato ( revisori dei conti, commercialisti, esperti contabili, consulenti del lavoro).

L'ufficio, può, comunque, richiedere ad integrazione ulteriore documentazione rispetto a quella presentata. Il procedimento avviato con la richiesta di rateazione straordinaria si conclude con l'adozione di un provvedimento espresso di accoglimento e/o di rigetto ai sensi della L. 241/1990 e s.m.i. Il provvedimento di accoglimento è accompagnato dal Piano di dilazione con l'indicazione delle rate, dei relativi importi e delle scadenze.

3.Le disposizioni di cui al presente articolo non si applicano in caso di affidamento della riscossione delle somme richieste all'Agenzia delle Entrate Riscossione e Riscossione Sicilia SPA. In tale caso, l'istanza di rateazione potrà essere presentata all'Agente della Riscossione competente nel rispetto delle modalità e termini dal medesimo disciplinati.

documento firmato digitalmente da GIORGIO BONALDO e stampato il giorno 27/02/2025 da Scotti Vladislao.

Riproduzione cartacea ai sensi del D.Lgs.82/2005 e successive modificazioni, di originale digitale.

### **Articolo 53 - Discarico per crediti inesigibili**

1. Il Funzionario responsabile del tributo o il Responsabile dell'entrata patrimoniale comunica annualmente al Servizio Contabilità e Bilancio dell'ente, l'elenco degli atti esecutivi i cui crediti sono ritenuti inesigibili.
2. I crediti riferiti a soggetti debitori per i quali sono in corso procedure concorsuali, sono dichiarati provvisoriamente inesigibili.
3. Nel caso di parziale pagamento degli atti esecutivi, se il credito residuo, anche riferito a più anni, è inferiore ad euro 10,00, l'importo è dichiarato inesigibile, senza necessità di intraprendere ulteriori azioni cautelari o esecutive.

### **Articolo 54: Ingiunzioni di pagamento**

Le disposizioni di cui agli articoli da 50 a 53 del presente regolamento si applicano anche alle ingiunzioni.

## **Titolo VII: NORME FINALI E TRANSITORIE**

### **Articolo 55: Norme finali e transitorie**

1. Il presente regolamento entra in vigore il 1 gennaio 2025 in sostituzione del previgente che continua ad applicarsi, unitamente ai relativi Allegati, fino al 31.12.2024.
2. Il previgente regolamento e relativi Allegati sono abrogati dal 01.01. 2025.
3. Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni di legge vigenti.
4. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa nazionale e comunitaria.